

N. 4/19 Conc. Prev.

N. Cron.



**TRIBUNALE FALLIMENTARE
DI POTENZA**

*

**DECRETO
DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI CONCORDATO PREVENTIVO**

- art. 163 L.F. -

*

Il Tribunale Fallimentare di Potenza riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Licia Tomay	Presidente
Dott.ssa Annachiara Di Paolo	Giudice
Dott. Sabino Digregorio	Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al **n. 4/2019 R.G. Conc. Prev.**, promosso dalla società “**Antonio e Raffaele Giuzio s.r.l. in liquidazione**” (P. IVA n. 00149120768) con sede in Potenza;

I – In data **16 ottobre 2019** la società “**Antonio e Raffaele Giuzio s.r.l. in liquidazione**” (P. IVA n. 00149120768) ha presentato domanda per l’ammissione alla procedura di concordato





preventivo, con riserva di deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione;

Con decreto del 22 ottobre 2019 il tribunale ha fissato termine sino al **15 dicembre 2019** per consentire alla società ricorrente il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della relativa documentazione, nominando Commissari Giudiziali il dott. Antonio Di Tolla, la dott.ssa Antonietta Pavese e l'avv. Augusto Carlo Ciriello.

Con decreto del 11 dicembre 2019 il tribunale, su istanza della ricorrente, concedeva ulteriore proroga *ex art.* 161, commi 6 e 8, L.F., sino al **13 febbraio 2020**;

In data **12 febbraio 2020** la società “Antonio e Raffaele Giuzio s.r.l. in liquidazione” depositava la proposta di concordato, con relativa documentazione.

Su sollecitazione dei Commissari, con decreto del 10 marzo 2020, il tribunale assegnava termine di gg. 15 *ex art.* 162, comma 1, L.F., (termine che, a sua volta, deve tenere conto della sospensione “emergenziale”) per produrre ulteriori documenti, che la società poi puntualmente forniva (V. comunicazione dei Commissari in data 1 luglio 2020).

II – L'integrazione documentale appare sostanzialmente rispondente ai rilievi formulati dal tribunale (su sollecitazione dei Commissari) e può considerarsi sufficientemente esaustiva.

Dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponde alle condizioni richieste dall'art. 160 L.F., e in particolare:





- la società ricorrente (che svolge l'attività imprenditoriale di: *“esecuzione di lavori edili e stradali, produzione e commercializzazione di cementi armati precompressi, costruzione e gestione di impianti di sollevamento, di potabilizzazione, etc.”*) è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. (a titolo esemplificativo e non esaustivo, v. l'attivo dello stato patrimoniale relativo all'anno 2018, superiore ai 27 milioni di euro, e i ricavi dello stesso periodo, superiori a euro 800.000,00);

- si trova in una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente, e deducibile dall'andamento dei bilanci, dalla contrazione del fatturato e dalla impossibilità, con i mezzi ordinari di far fronte alle obbligazioni contratte, cosicché si deve procedere alla liquidazione del patrimonio integrale.

La documentazione di rito prevista dall'art. 161 L.F. prodotta a corredo dell'istanza (successivamente integrata) fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti ai Commissari Giudiziali.

In particolare:

- a) il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal liquidatore della società ricorrente;
- b) il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 15 ottobre 2019 (**v. all. n. 7** della proposta di concordato);





c) sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori nonché dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della società: **V. all. 8, 9 e 10** della proposta di concordato.

La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67, comma 3, lett. d), L.F., che ha motivatamente dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità dello stesso: **V. all. n. 15** della proposta di concordato.

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano di natura liquidatoria (cessione di immobili e di crediti). Si legge, in particolare, a pag. 60 della proposta:

<<.....La società A.&R. Giuzio Srl formula ai propri creditori la seguente proposta di concordato da attuare mediante cessione di tutti i beni, delle attività e dei crediti, il cui netto ricavo quantificato in euro 27.069.366,38, consente:

-il pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese in prededuzione per complessivi euro 1.240.000,00;

-il pagamento integrale di tutti i debiti privilegiati indicati nella classe 1, per complessivi euro 22.584.805,57;

-il pagamento di tutti i debiti chirografari indicati nella classe 2 in complessivi euro 6.157.072,35, nella percentuale del 52,6965% pari ad euro 3.244.560,81>>.

La durata del piano è indicata complessivamente in **cinque anni** dalla omologazione (v. pag. 15 della relazione della dott.ssa Cavallo): termine che appare ragionevolmente contenuto, in considerazione anche dei numerosissimi cespiti da liquidare.





Come sopra riportato, il piano prevede quindi il pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese in prededuzione; il pagamento integrale di tutti i debiti privilegiati indicati nella classe 1, per complessivi euro 22.584.805,57; il pagamento di tutti i debiti chirografari indicati nella classe 2 in complessivi euro 6.157.072,35, nella percentuale del **52,6965%**.

Corretto appare il criterio di suddividere i creditori unicamente in classe privilegiati e classe chirografari, ritenendosi quest'ultima del tutto omogenea.

Le poste attive (oltre euro 27.000.00,00, la maggior parte relativa ad immobili) e le passività sono oggetto di attestazione sufficientemente motivata.

Ai sensi della legge n. 132/2015 la proposta deve indicare l'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Nel caso specifico essa è indicata nel soddisfacimento pecuniario dei creditori secondo le percentuali indicate nella proposta medesima.

III – Trattandosi, inoltre, di un concordato liquidatorio il dettato dell'art. 160, comma 4, L.F., è stato rispettato, in quanto la parte proponente si è obbligata al pagamento di una percentuale almeno del 20% in favore dei creditori chirografi, garantiti dalla consistenza del patrimonio proprio della società nonché delle quote di partecipazione (v. pag. 60 e ss. della proposta di concordato, dove sono anche specificatamente individuati i vantaggi per i creditori del concordato rispetto alla ipotesi fallimentare: “...*La convenienza per i creditori del concordato preventivo rispetto alla*





procedura fallimentare è evidente in presenza di una maggiore celerità nella fase di liquidazione dell'attivo e di pagamento del passivo, di una minore invasività della procedura proposta, nonché di una più proficua liquidazione di beni e dei crediti maggiormente falcidiati nella procedura fallimentare.

Vi è, poi, che accedendo alla procedura concordataria i creditori disporrebbero altresì, in via immediata, del controvalore delle quote di partecipazione all'intero capitale delle società GAR Partecipazioni Srl, e Giuzio Ambiente Srl e società da esse controllate e/o partecipate in proprietà dei soci Antonio Giuzio e Raffaele Giuzio che hanno deciso di destinarlo ai creditori concordatari con atto pubblico ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., in corso di formalizzazione. Tale atto individua il liquidatore concordatario quale gestore, divenendo automaticamente efficace all'atto dell'omologa del concordato e contestuale nomina del liquidatore da parte della sezione fallimentare del tribunale. Al contrario, il medesimo effetto nell'eventuale procedura fallimentare potrebbe realizzarsi solo a valle delle necessarie azioni da attivarsi da parte della curatela con tempi meno celeri, risultati incerto e spese presumibilmente a carico della massa. In merito al predetto atto di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. è da rilevare che l'acquisizione da parte della massa concordataria delle quote che rappresentano l'intero capitale delle società a suo tempo scisse realizza l'ulteriore risultato di neutralizzare gli effetti economico - patrimoniale della scissione più volte richiamato certificando, se ce ne fosse bisogno, le ragioni non distrattive della medesima





scissione ed avvalorando ancor più le reali ragioni strategiche rappresentate nel precedente paragrafo 1.1. da 8 a 15”).

La relazione del professionista idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 5/2005 (dott.ssa Paolina Cavallo) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*. La relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione patrimoniale che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.

La relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

IV –Nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere ulteriormente vagliata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato (v. anche suindicata nota dei Commissari del 1.7.2020). Vanno confermati i Commissari precedentemente nominati.





V - Quanto alle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura (a tal proposito, v. nota della ricorrente in data 9 luglio 2020, che comunica l'avvenuto dissequestro, ad opera del tribunale del Riesame di Potenza in data 18 giugno 2020, delle somme di denaro di cui al conto corrente n. 05/9348), queste, ad avviso del tribunale, possono essere determinate, in misura prudenziale, nella misura non inferiore ad euro 700.000,00, in considerazione della necessità di procedere, tra l'altro, alla liquidazione di numerosissimi immobili e a tutte le conseguenti attività (compenso dei Commissari Giudiziari, del Liquidatore, del consulente tecnico, ecc.): per cui, data l'attività da svolgere nell'immediato anche per la predisposizione degli atti necessari per la vendita dei beni, la somma per tali spese da depositare a cura della società proponente va determinata nella misura non inferiore al 50%, cioè in **euro 350.000.00;**

P.Q.M.

visti gli artt. 160 e ss. L.F.; il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, e il D.L. 30 aprile 2020 n. 28 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020 n. 70;

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società "**Antonio e Raffaele Giuzio s.r.l. in liquidazione**" (P. IVA n. 00149120768) con sede in Potenza;

2) delega alla procedura il dott. Sabino Digregorio;





- 3) ordina la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato – tenuto conto della sospensione feriale - per il giorno **3 dicembre 2020, alle ore 11,00**, fissando il termine del 10 settembre 2020 per la comunicazione della data di adunanza e del decreto di ammissione, ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato;
- 4) **rammenta** che la relazione dei Commissari Giudiziali *ex art. 172 L.F.* dovrà essere depositata 45 giorni prima dell'adunanza in cancelleria e dovrà essere comunicata ai creditori;
- 5) **rammenta** che ai creditori devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179/2012;
- 6) conferma quali Commissari Giudiziali il **dott. Antonio Di Tolla, la dott.ssa Antonietta Pavese e l'avv. Augusto Carlo Ciriello**; il collegio di commissari delibera a maggioranza, in caso di disaccordo; esercita i poteri di rappresentanza tramite almeno due commissari congiuntamente; il suo compenso è pari al compenso di un organo monocratico; ciascuno di loro, ha tuttavia, “potere di firma” sul conto corrente della procedura concordataria, e quindi facoltà di operare (*rectius*: anche di effettuare prelevamenti) sul predetto conto corrente anche disgiuntamente dagli altri;
- 7) **asigna alla società proponente il concordato il termine di gg. 15, decorrente dalla data di comunicazione del presente decreto**, per il deposito presso la Cancelleria (a mezzo di assegni circolari, ovvero sul c/c intestato alla procedura che sarà accesso dai Commissari), da parte della ricorrente, della somma di **euro 350.000,00**, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie *ex*





art. 163, comma 2, n. 4 L.F., **con l'espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, i Commissari Giudiziali potranno provvedere, a norma degli artt. 163, comma 3, e 173 L.F., a richiedere la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo;**

8) dispone che la società in concordato metta subito a disposizione dei Commissari Giudiziali le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 L.F.;

9) dispone che la medesima concordataria consegni ai Commissari Giudiziali, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma, L.F.; che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché mediante inserzione sul sito internet del Tribunale di Potenza, e che i Commissari Giudiziali notificino, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio in data
16.7.2020

Il Presidente
Dott.ssa Licia Tomay

